



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE MODALITA' DEL PROCEDIMENTO
DEL REFERENDUM,
DELLA CONSULTAZIONE E
DELL'INIZIATIVA POPOLARE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 31.07.2019

INDICE

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1	
Finalità e contenuti.....	4
Art. 2	
Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini.....	4

CAPO II: RICHIESTA DI INFORMAZIONI, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3	
Richiesta di informazioni.....	4
Art. 4	
Petizioni.....	4
Art. 5	
Proposte.....	5

CAPO III: CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6	
Assemblee pubbliche.....	5
Art. 7	
Altre forme di consultazione informale.....	6

CAPO IV: REFERENDUM - NORME GENERALI

Art. 8	
Finalità.....	6
Art. 9	
Consultazione di una parte della popolazione.....	7
Art. 10	
Data di effettuazione.....	7
Art. 11	
Iniziativa del Consiglio comunale.....	7
Art. 12	
Iniziativa dei cittadini.....	8
Art. 13	
Comitato dei Garanti.....	9

CAPO V - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 14	
Norme generali.....	10
Art. 15	
Indizione del referendum.....	10

Art. 16	
Chiusura delle operazioni referendarie	11

CAPO VI: ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO

Art. 17	
Organizzazione	11
Art. 18	
Tessere elettorali	11
Art. 19	
Ufficio elettorale di sezione	11
Art. 20	
Organizzazione ed orario delle operazioni	12
Art. 21	
Determinazione del risultato del referendum.....	13

CAPO VII - PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 22	
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.....	13

CAPO VIII - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 23	
Provvedimenti del Consiglio comunale	14
Art. 24	
Informazione dei cittadini	14
Art. 25	
Entrata in vigore e norme transitorie	14

Capo I - principi generali

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dal titolo II dello Statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relative all'amministrazione del Comune, sono assicurate dai seguenti istituti:

- a) richiesta di informazioni, petizioni, proposte;
- b) consultazione popolare;
- c) referendum propositivo, consultivo, abrogativo, confermativo delle modifiche statutarie.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

3. Le modalità di partecipazione dei Municipi sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento ed elezione dei Municipi.

Capo II - Richiesta di informazioni, petizioni, proposte

Art. 3

Richiesta di informazioni

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono inoltrare al Sindaco richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune.

2. La richiesta deve riportare con chiarezza l'oggetto, le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) del cittadino residente, la sua firma ed il recapito ai fini dell'inoltro della risposta.

3. Il Sindaco fornisce risposta scritta e motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione rappresenta la richiesta di almeno duecento residenti, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale o della Giunta comunale una questione di interesse collettivo.

2. Il primo firmatario della petizione se ne assume la responsabilità, sotto il profilo dei contenuti e dell'autenticità delle sottoscrizioni.

3. La petizione deve riportare con chiarezza la questione, le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) dei sottoscrittori, la loro firma ed il recapito del primo firmatario.

4. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente Settore o Servizio dell'amministrazione, che procede al suo esame e a proporre le modalità di intervento del Comune.

5. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei responsabili di Settore, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i termini fissati in materia di procedimento amministrativo.

6. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato al primo firmatario.

Art. 5 *Proposte*

1. La proposta rappresenta la richiesta di almeno trecento residenti, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, di adozione di formale atto deliberativo del Consiglio comunale o della Giunta comunale relativamente a materie di rispettiva competenza.

2. Il primo firmatario della proposta se ne assume la responsabilità, sotto il profilo dei contenuti e dell'autenticità delle sottoscrizioni.

3. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa dell'opportunità del provvedimento contenente altresì la valutazione dell'impatto economico che l'adozione del provvedimento comporta a carico del bilancio comunale, deve essere redatta in forma di provvedimento amministrativo e deve contenere le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) dei sottoscrittori, la loro firma ed il recapito del primo firmatario.

4. Il Sindaco trasmette la proposta, munita dei pareri di legge, entro quarantacinque giorni dalla presentazione, all'organo competente per l'adozione del provvedimento, che si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione.

5. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui la legge o lo Statuto escludono il ricorso al referendum.

Capo III - Consultazione popolare

Art. 6 *Assemblee pubbliche*

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

2. L'assemblea è convocata con deliberazione consiliare su proposta della Giunta comunale, di un terzo dei Consiglieri comunali o di almeno trecento cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. In quest'ultimo caso, il primo firmatario della proposta se ne assume la responsabilità, sotto il profilo dei contenuti e dell'autenticità delle sottoscrizioni.

3. La proposta deve riportare con chiarezza l'argomento e le eventuali complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) dei sottoscrittori, la loro firma ed il recapito del primo firmatario.

4. La convocazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro novanta giorni dalla richiesta.

5. L'amministrazione comunale assicura idonee forme di pubblicità all'avviso di convocazione dell'assemblea, nel quale sono riportati il luogo, data ed ora di svolgimento, l'oggetto della consultazione ed i richiedenti.

6. Alle assemblee il Presidente del Consiglio invita gli Assessori e i Consiglieri comunali.

7. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.

8. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

9. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento.

10. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento, redatto dal Presidente, riassuntivo dei pareri e delle proposte avanzate dagli intervenuti.

11. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine di svolgimento delle riunioni, anche fissando i tempi di intervento e richiedendo la collaborazione di alcuni dei partecipanti, col consenso dell'assemblea, al fine di formulare il documento conclusivo che verrà trasmesso al Sindaco.

12. La consultazione impegna l'amministrazione comunale a valutare le indicazioni espresse, comunicandone l'esito alla popolazione entro novanta giorni.

Art. 7

Altre forme di consultazione informale

1. L'amministrazione comunale può disporre la consultazione preventiva della popolazione o di parte di essa a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione, allo scopo di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi.

2. La consultazione informale può essere effettuata nei confronti:

- dell'intero corpo elettorale;
- di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, professionale o di studio, all'ambito territoriale nel quale risiedono o svolgono la loro attività, in relazione alla specifica finalità che la stessa consultazione persegue;
- di un campione limitato di cittadini individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o albi pubblici o di categoria, o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.

3. La consultazione informale può avvenire mediante distribuzione e successiva raccolta o recapito, in luoghi e tempi indicati, di questionari o altri formulari da compilare oppure con invito ai cittadini a presentarsi in un certo giorno e luogo a compilare e depositare in urne apposite schede oppure in modalità telematica.

4. La consultazione informale viene indetta ed organizzata in ogni suo aspetto dal Sindaco per iniziativa diretta, su invito della Giunta comunale, su proposta di un terzo dei Consiglieri comunali o di almeno trecento cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. In quest'ultimo caso, il primo firmatario della proposta se ne assume la responsabilità, sotto il profilo dei contenuti e dell'autenticità delle sottoscrizioni. Il Sindaco comunica ai consiglieri richiedenti o al cittadino primo firmatario i motivi dell'eventuale mancato accoglimento della proposta.

5. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale o della Giunta municipale in relazione alle rispettive competenze, comunicandone l'esito alla popolazione entro novanta giorni.

Capo IV - Referendum - Norme generali

Art. 8

Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum propositivo, consultivo o abrogativo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria, l'elettorato attivo individuato dallo Statuto comunale esprime la volontà e gli orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 9

Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.

2. L'ambito della consultazione coincide con i Municipi che, ai sensi del vigente Regolamento, corrispondono alle circoscrizioni territoriali degli originari comuni della Valle di Ledro.

Art. 10

Data di effettuazione

1. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni, con la pubblicazione del manifesto previsto all'art. 15.

2. Le consultazioni referendarie si tengono di domenica, in un'unica giornata, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. Il referendum non può avere luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

4. E' ammessa una sola tornata referendaria all'anno.

Art. 11

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria, munita dei pareri di legge, dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa e dal giudizio di ammissibilità espresso dal Comitato dei Garanti, è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale, che delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario con la collaborazione del responsabile del Settore Servizi alla Persona e del Servizio Demografico.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 12 *Iniziativa dei cittadini*

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione con atto scritto e registrato di un Comitato promotore, composto da almeno dieci di essi, iscritti nelle liste elettorali, ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo, nominando fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza, e stabilendo il recapito per tutte le comunicazioni con l'amministrazione comunale.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei promotori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 9 comma 2.

3. Le proposte di referendum vengono trasmesse dal Sindaco al Comitato dei Garanti entro dieci giorni. Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto comunale ed il presente regolamento. Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere espresse per iscritto, con atto motivato, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di referendum inviate dal Sindaco, fatta salva l'eventuale interruzione di cui al comma precedente; tali decisioni vengono depositate presso la segreteria comunale, che ne cura la comunicazione al rappresentante del Comitato promotore.

5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile, anche con riferimento alla delimitazione della popolazione da consultare in relazione agli effetti ed interessi connessi al quesito, ovvero il Comitato promotore non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, il Comitato promotore può richiedere il riesame della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Il Comitato dei Garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i trenta giorni successivi, da comunicarsi al Sindaco e, da quest'ultimo, al presidente del Comitato promotore.

6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità del quesito il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma sono sottoposte a verifica nei limiti delle esigenze del controllo di regolarità e/o di priorità di effettuazione.

7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli con facciata in formato A4, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Ledro - Richiesta di referendum" specificando se si tratta di referendum propositivo, consultivo, abrogativo, confermativo delle modifiche statutarie, e con l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio e la firma dell'impiegato di segreteria che procede all'operazione.

8. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore, nonché i dati relativi al documento di riconoscimento di identità. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato ai sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco o dalle altre figure previste dall'art. 14 della legge 21.03.1990 n. 53 e s.m.. Le autenticazioni effettuate dal segretario comunale, dagli impiegati comunali o dai consiglieri comunali sono esenti da spese.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 bis dello Statuto comunale per il referendum confermativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità del referendum; le sottoscrizioni depositate fuori termine non sono utili per l'ammissibilità della richiesta di referendum e non possono essere sottoposte a verifica.

11. Entro trenta giorni dalla data di deposito dei moduli contenenti le sottoscrizioni, l'ufficio elettorale provvede a verificare la regolarità di autenticazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, del numero di sottoscrittori e dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato promotore.

12. Il Comitato dei Garanti, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'ufficio elettorale e dei successivi atti, decide entro i successivi venti giorni circa la procedibilità del referendum, verificando il numero esatto degli elettori sottoscrittori, il rispetto dei termini e la regolarità della documentazione prodotta, e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco provvede, entro quindici giorni, a comunicare al Comitato promotore l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di indizione del referendum.

14. In caso di non accoglimento della richiesta si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

15. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, i pareri di legge e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, chiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Comitato dei Garanti e la proposta per l'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

16. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione indicando gli atti e i documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato, con incarico al Sindaco di indire il referendum e le eventuali altre forme di pubblicità aggiuntiva all'affissione del manifesto di cui all'art. 15.

Art. 13

Comitato dei Garanti

1. Il Consiglio comunale procede alla nomina del Comitato dei Garanti ai sensi dello Statuto comunale, previa comunicazione del Presidente ai consiglieri dell'intervenuto deposito presso la Segreteria comunale - a seguito di avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari - delle candidature, debitamente sottoscritte dagli interessati, corredate di curricula da cui risulti sia la preparazione giuridico-amministrativa posseduta per titolo di studi e per esperienza lavorativa che il percorso professionale seguito, utili per le necessarie valutazioni circa l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali.

2. I tre membri del Comitato dei Garanti sono scelti contemporaneamente nella medesima votazione dai consiglieri comunali che possono esprimere un'unica preferenza. Risultano eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con il rispetto della parità di genere di cui al comma successivo. Nel caso in cui, per la designazione del terzo membro, risulti parità di voti, si procede mediante sorteggio, con il rispetto della parità di genere di cui al comma successivo, ed il candidato perdente viene automaticamente designato quale membro supplente di cui al successivo comma 4.

3. Nel Comitato dei Garanti deve sempre essere assicurata la presenza di entrambi i generi.

4. Qualora necessario, con separata votazione, il Consiglio comunale procede alla nomina di un membro supplente.

5. Si applicano ai componenti del Comitato le disposizioni valevoli per i consiglieri comunali relativamente alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e all'obbligo di astensione. L'incarico di

garante è in ogni caso incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere di un Comune della Comunità Alto Garda e Ledro, di Presidente, Assessore e Consigliere della Comunità Alto Garda e Ledro, con il ruolo di dipendente del Comune di Ledro. Il garante non deve comunque trovarsi in una situazione che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio.

6. Il Comitato nella sua prima riunione elegge il Presidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, il quale opera come collegio perfetto; a tale fine la riunione deve essere comunicata anche al membro supplente. Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti esterni.

7. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

8. Alle riunioni del Comitato può partecipare in qualità di segretario un dipendente comunale designato dal segretario comunale; le stesse funzioni possono essere svolte da un membro del Comitato stesso.

9. Di ogni seduta il segretario redige apposito verbale contenente i nomi dei presenti, la data ed il luogo dell'adunanza e le decisioni assunte. Il verbale delle sedute viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Ai membri del Comitato spetta per ogni seduta un gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali.

13. Le sedute non sono pubbliche. Tuttavia, il Comitato dei Garanti, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il coordinatore del Comitato promotore, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, a produrre ulteriori documenti, ridefinire il quesito referendario al fine di una sua maggior chiarezza, univocità e completezza.

CAPO V - Procedure preliminari alla votazione

Art. 14

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale ed uguale, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 13 bis dello Statuto comunale.

4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

5. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano alle sezioni elettorali coinvolte nella consultazione referendaria.

Art. 15

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato promotore dei referendum d'iniziativa popolare, al Comitato dei Garanti, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;

e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi ed indicazione del colore della relativa scheda elettorale.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 16

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, acquisito il parere del Comitato promotore e del Comitato dei Garanti, dispone che le operazioni relative non abbiano più corso.

2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni, al Comitato dei Garanti, al Comitato promotore ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi ritenuti idonei.

CAPO VI - Organizzazione e procedure di votazione e scrutinio

Art. 17

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 18

Tessere elettorali

1. Le tessere d'iscrizione nelle liste elettorali indicano la sezione alla quale l'elettore appartiene e il luogo della riunione.

2. Qualora l'elettore non sia in possesso della tessera elettorale o abbia bisogno del duplicato può richiederlo presso l'ufficio elettorale a partire dal terzo giorno antecedente alla consultazione.

Art. 19

Ufficio elettorale di sezione

1. Ciascun Ufficio elettorale di sezione per il referendum è composto dal presidente, da un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, scegliendoli dall'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei presidenti dei seggi fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.

4. Ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario commisurato all'80% di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5. L'impegno dei componenti degli Uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e comunque fino all'esaurimento delle relative operazioni.

6. I presidenti ed i segretari degli Uffici elettorali di sezione, su convocazione del responsabile dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali, si riuniscono in apposita riunione preventiva allo scopo di effettuare una ricognizione congiunta delle norme e procedure da seguire per il buon fine delle operazioni.

Art. 20

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'Ufficio elettorale di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7,30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato promotore.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, il Comune provvede alla fornitura di schede di colore diverso per ciascun quesito, da consegnare a ciascun elettore.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale nel caso di unico quesito o di votazione elettronica, e negli altri casi entro due ore.

6. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e accertato il diritto di votare, il Presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina munito della scheda o delle schede di votazione.

7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

8. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

9. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal presidente alla segreteria del Comune stesso, a mezzo dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 21

Determinazione del risultato del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della sezione con il numero più basso.

2. L'Ufficio centrale per i referendum, terminate le operazioni della propria sezione e sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli altri uffici sezionali, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale che viene inviato al Sindaco.

4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale, a rendere noto l'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e comunicazione al Comitato promotore.

5. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

CAPO VII - Propaganda per i referendum

Art. 22

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno antecedente la votazione assegna appositi spazi, come previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m., di un metro di base per due di altezza per ogni gruppo consiliare, già costituito al momento di adozione delle deliberazioni consiliari di ammissione e indizione del referendum, e per ogni Comitato promotore di referendum, seguendo nell'ordine dal gruppo consiliare più numeroso e poi dal comitato in ordine cronologico di presentazione delle richieste referendarie, a partire da sinistra verso destra. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal presente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato promotore che partecipa alla consultazione con più referendum ha diritto ad una sola assegnazione di superficie.

3. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, di cui al comma precedente.

4. I gruppi consiliari ed i Comitati promotori possono consentire l'utilizzazione della superficie loro attribuita da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

5. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

6. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari ed al Comitato promotore l'assegnazione degli spazi.

7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

CAPO VIII - Attuazione del risultato del referendum

Art. 23

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale o il Sindaco, entro i termini fissati dallo Statuto comunale, convocano rispettivamente il Consiglio o la Giunta con all'ordine del giorno le risultanze del referendum propositivo o consultivo. Nel caso di referendum abrogativo, all'ordine del giorno viene iscritta la presa d'atto del risultato abrogativo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 24

Informazione dei cittadini

1. Le deliberazioni attuative del risultato referendario vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato promotore.

Art. 25

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione, ad eccezione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13 - Comitato dei garanti che entrano in vigore a decorrere dal primo turno elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Con l'entrata in vigore sono abrogate le norme previgenti incompatibili con il presente regolamento.

Allegato - Modello scheda per la votazione

Parte interna

Referendum comunale

Quesito:

Volete

.....

.....

.....

[SI']

[NO]

Parte esterna

Comune di LEDRO
Provincia di Trento

Ufficio Elettorale

REFERENDUM COMUNALE

DEL _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

(timbro)